

Ordinanza sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Ordinanza sul diritto d'autore, ODAu¹)

del 26 aprile 1993 (Stato 1° luglio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 39b, 55 capoverso 2 e 78 della legge del 9 ottobre 1992² sul diritto d'autore (LDA);

visto l'articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 1995³ sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI);

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),⁵

ordina:

Capitolo 1: Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini

Sezione 1: Organizzazione

Art. 1 Nomina

¹ Nell'ambito della nomina dei membri della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini (Commissione arbitrale), è premura del Consiglio federale assicurare una composizione equilibrata, che rappresenti in modo equo gli ambienti interessati, le quattro comunità linguistiche, le regioni del Paese, nonché entrambi i sessi.

² Il Consiglio federale designa il presidente, gli assessori, i relativi supplenti, nonché gli altri membri. Il vicepresidente è scelto tra gli assessori.

³ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (dipartimento) provvede alla pubblicazione sul Foglio federale di nome, cognome e domicilio dei membri nominati per la prima volta.

⁴ Il dipartimento sottopone proposte al Consiglio federale nella misura in cui le nomine e gli affari amministrativi siano di competenza di quest'ultimo.

RU 1993 1821

¹ Nuova abbreviazione giusta l'art. 2 let. a dell'O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi (RU 1996 208).

² RS 231.1

³ RS 172.010.31

⁴ RS 172.010

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2427).

Art. 2 Stato giuridico

¹ La durata del mandato, le modalità di dimissione e le indennità dei membri della Commissione arbitrale sono disciplinate nell'ordinanza del 3 giugno 1996⁶ sulle commissioni.⁷

² I membri della Commissione arbitrale devono osservare il segreto d'ufficio.

Art. 3 Direzione amministrativa

¹ La direzione amministrativa della Commissione arbitrale è affidata al presidente. In caso d'impedimento, egli è sostituito dal vicepresidente.

² Il segretariato (art. 4) può essere chiamato ad assistere il presidente nelle mansioni amministrative.

Art. 4 Segretariato

¹ Il dipartimento nomina il segretario della Commissione arbitrale d'intesa con il presidente di detta Commissione. Il segretariato è diretto da un segretario- giurista. Il dipartimento mette a disposizione della Commissione arbitrale l'infrastruttura necessaria.⁸

^{1bis} I I rapporti di lavoro degli impiegati del segretariato sono retti dalla legislazione sul personale della Confederazione.⁹

² Nell'esercizio delle sue funzioni, il segretariato è indipendente dalle autorità amministrative ed è vincolato unicamente alle direttive del presidente.

³ Il segretario-giurista assolve segnatamente le seguenti mansioni:

- a. redazione di decisioni, osservazioni e comunicati alle parti e alle autorità;
- b. stesura dei verbali;
- c. gestione della documentazione, informazione della Commissione arbitrale e rielaborazione redazionale delle decisioni destinate alla pubblicazione.

⁴ Il segretario-giurista ha voto consultivo nei dibattiti in cui gli è stata affidata la stesura del verbale.

Art. 5¹⁰ Informazione

¹ La Commissione arbitrale pubblica le sue decisioni di rilievo in organi ufficiali o non ufficiali che diffondono informazioni relative alla giurisdizione amministrativa.

² Essa può pubblicare le sue decisioni in una banca dati o sul suo sito Internet.

⁶ RS 172.31

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2427).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).

⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5152). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2427).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2427).

Art. 6 Sede

La Commissione arbitrale ha sede a Berna.

Art. 7¹¹ Contabilità

Per la contabilità, la Commissione arbitrale è considerata un'unità amministrativa del dipartimento. Il dipartimento inserisce nel preventivo le entrate e le uscite della Commissione; i costi del personale e del materiale sono oggetto di due voci apposite.

Art. 8¹²**Sezione 2: Procedura****Art. 9** Deposito della domanda

¹ Contemporaneamente alla richiesta di approvazione di un tariffa, le società di gestione depositano i documenti richiesti nonché un breve resoconto sullo svolgimento delle trattative con le associazioni che rappresentano gli utenti (art. 46 cpv. 2 LDA).

² Le richieste di approvazione di una nuova tariffa vanno sottoposte alla Commissione arbitrale almeno sette mesi prima dell'entrata in vigore prevista. Il presidente può derogare a tale termine in casi motivati.

³ Se le trattative non si sono svolte con la dovuta accuratezza, il presidente può respingere i documenti fissando un altro termine.

Art. 10 Avvio della procedura

¹ Il presidente avvia la procedura di approvazione designando i membri della Camera arbitrale conformemente all'articolo 57 LDA e facendo circolare tra di loro gli esemplari delle domande con relativi annessi e eventuali altri documenti.

² Il presidente fa pervenire la domanda di approvazione di una tariffa alle associazioni di utenti che partecipano alle trattative con le società di gestione, fissando loro un termine congruo per comunicargli le osservazioni in forma scritta.

³ Se dalla domanda di approvazione risulta evidente che le trattative con le associazioni che rappresentano gli utenti (art. 46 cpv. 2 LDA) hanno dato luogo a un accordo, si può omettere di richiedere le osservazioni.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).

¹² Abrogato dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5152).

Art. 11¹³ Decisione per circolazione degli atti

Le decisioni sono comunicate per circolazione degli atti nella misura in cui le associazioni che rappresentano gli utenti hanno approvato la tariffa e qualora non sia stata presentata una domanda di convocazione di seduta da un membro della Camera arbitrale; le decisioni incidentali sono comunicate per circolazione degli atti.

Art. 12 Convocazione di una seduta

¹ Il presidente fissa la data della seduta, convoca i membri della Camera arbitrale e comunica in tempo utile la data della seduta alle società di gestione e alle associazioni di utenti che partecipano alla procedura.

² Di regola, le sedute si svolgono presso la sede della Commissione arbitrale (art. 6).

Art. 13 Audizione

Le parti hanno il diritto di essere sentite.

Art. 14 Deliberazioni

¹ Se l'audizione non ha dato luogo a un accordo tra le parti, la Camera arbitrale procede immediatamente alle deliberazioni.

² Le deliberazioni e il voto finale si tengono in assenza delle parti.

³ In caso di parità di voti, il voto del presidente è determinante.

Art. 15 Adeguamento dei progetti di tariffa

¹ Se la Camera arbitrale ritiene che una tariffa o singole disposizioni tariffali non siano atte ad essere approvate, essa offre alla società di gestione la possibilità di modificare i propri progetti di tariffa prima di adottare una decisione, in modo da rendere possibile l'approvazione.

² Qualora la società di gestione non si avvallesse di tale possibilità, la Camera arbitrale può operare le necessarie modifiche di moto proprio (art. 59 cpv. 2 LDA).

Art. 16 Notifica della decisione

¹ La decisione è notificata dal presidente, verbalmente o per scritto nel dispositivo, a deliberazioni concluse.¹⁴

² Il presidente esamina e approva autonomamente la motivazione scritta; se la redazione presentasse punti controversi, questi possono essere sottoposti agli altri membri della Camera arbitrale mediante circolazione degli atti.¹⁵

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).

³ Per l'inizio del termine d'impugnazione è determinante la notificazione della decisione motivata per scritto.¹⁶

⁴ Nella decisione sono indicati i nominativi dei membri della Camera arbitrale nonché del segretario-giurista; il segretario-giurista appone la sua firma accanto a quella del presidente.

Sezione 3:¹⁷ Tasse

Art. 16a Tasse ed esborsi

¹ Le tasse per l'esame e l'approvazione delle tariffe delle società di gestione (art. 55–60 LDA) si fondano per analogia sugli articoli 1 lettera a, 2 e 14–18 dell'ordinanza del 10 settembre 1969¹⁸ sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

² Per gli esborsi della Commissione arbitrale è allestito un conteggio separato. Sono esborsi segnatamente:

- a. le diarie e le indennità;
- b. i costi per l'acquisizione delle prove, per ricerche scientifiche, per esami particolari e per l'ottenimento delle informazioni e dei documenti necessari;
- c. i costi per lavori che la Commissione arbitrale fa eseguire a terzi;
- d. i costi di trasmissione e comunicazione.

Art. 16b Obbligo di pagamento

¹ Le tasse e gli esborsi sono a carico della società di gestione che ha presentato la tariffa per approvazione.

² Se più società di gestione sono tenute a pagare i medesimi costi, esse rispondono solidalmente.

³ In casi motivati, la Commissione arbitrale può porre una parte dei costi a carico di un'associazione di utenti che è parte alla procedura.

Art. 16c Esigibilità

Le tasse e gli esborsi sono esigibili a contare dalla notifica della decisione motivata per scritto.

Art. 16d Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004¹⁹ sugli emolumenti.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).

¹⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2427).

¹⁸ RS 172.041.0

¹⁹ RS 172.041.1

Capitolo 1a:²⁰ Osservatorio dei provvedimenti tecnici

Art. 16e Organizzazione

¹ L'osservatore delle misure tecniche adempie i compiti del servizio secondo l'articolo 39*b* capoverso 1 LDA. È nominato dal Consiglio federale.

² L'osservatore adempie i suoi compiti in maniera autonoma ed è aggregato amministrativamente all'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale.

³ L'osservatore dispone di una segreteria gestita dall'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale. Quest'ultimo assume i costi del servizio.

⁴ Il servizio non riscuote tasse per le attività svolte.

Art. 16*f* Adempimento dei compiti

¹ Sulla base delle sue osservazioni (art. 39*b* cpv. 1 lett. a LDA) o delle notifiche ricevute (art. 16*g*), il servizio verifica la presenza di indizi di un utilizzo abusivo dei provvedimenti tecnici.

² Qualora rilevi tali indizi, nella sua funzione di organismo di collegamento (art. 39*b* cpv. 1 lett. b LDA) tra gli interessati, il servizio si adopera affinché le parti giungano a una soluzione concertata.

³ Esso riferisce periodicamente al Consiglio federale e informa l'opinione pubblica in modo adeguato sulla propria attività; non dispone della facoltà di prendere decisioni o d'impartire istruzioni.

⁴ Per esercitare le sue funzioni, può far capo a persone esterne all'Amministrazione federale; esse sono tenute al segreto.

Art. 16*g* Notifiche

¹ Chi sospetta un utilizzo abusivo di provvedimenti tecnici può notificarlo al servizio per scritto.

² Il servizio conferma il ricevimento della notifica e la esamina ai sensi dell'articolo 16*f* capoverso 1.

³ Il servizio informa gli interessati del risultato delle sue verifiche.

Capitolo 2: Protezione dei programmi per computer

Art. 17

¹ L'uso di un programma per computer, ammesso giusta l'articolo 12 capoverso 2 LDA, comprende:

²⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2427).

- a. l'osservanza delle pertinenti disposizioni, in particolare di quelle concernenti il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione, come anche la produzione di una copia di lavoro, indispensabile per svolgere queste attività, da parte dell'acquirente legittimo;
- b. il controllo del buon funzionamento del programma, l'esame o la sperimentazione dello stesso al fine di individuare idee e principi alla base di un elemento di programma, nella misura in cui ciò avviene nell'ambito di operazioni eseguite conformemente alle disposizioni.

² Conformemente all'articolo 21 capoverso 1 LDA, le informazioni necessarie per le interfacce sono quelle non direttamente accessibili all'utente, ma indispensabili per far sì che un programma sviluppato indipendentemente divenga interoperativo con altri programmi.

³ Un pregiudizio intollerabile alla normale utilizzazione del programma giusta l'articolo 21 capoverso 2 LDA sussiste in particolare qualora le informazioni riguardanti le interfacce, ottenute mediante decodificazione, siano utilizzate per lo sviluppo, l'elaborazione o la commercializzazione di un programma la cui espressione è fondamentalmente analoga.

Capitolo 2a:²¹ ...

Art. 17a

Capitolo 3: Intervento dell'Amministrazione delle dogane

Art. 18²² Campo d'applicazione

L'Amministrazione federale delle dogane è abilitata a intervenire in caso di introduzione sul territorio doganale o di asportazione da esso di merci in merito alle quali esiste il sospetto che la loro messa in circolazione violi la legislazione vigente in Svizzera in materia di diritto d'autore o dei diritti di protezione affini.

Art. 19 Domanda d'intervento

¹ I titolari di diritti d'autore o di diritti di protezione affini o i titolari di una licenza legittimati ad agire (richiedenti) devono presentare la domanda d'intervento alla Direzione generale delle dogane.²³

²¹ Introdotto dal n. 3 dell'all. 2 all'O del 19 nov. 2003 sui disabili (RS 151.31). Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2427).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2541).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2541).

² La domanda ha effetto per due anni a meno che, all'atto del deposito, sia stata fissata una durata inferiore. La domanda è rinnovabile.

Art. 20 Ritenzione di prodotti

¹ Se l'ufficio doganale trattiene prodotti, ne assume la custodia dietro pagamento di una tassa oppure li affida a terzi, a spese del richiedente.

² L'Ufficio doganale comunica al richiedente il nome e l'indirizzo del depositante, del detentore o del proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente in Svizzera o all'estero della merce ritenuta.²⁴

³ Qualora fosse stabilito già prima della scadenza del termine previsto all'articolo 77 capoversi 2 e 2^{bis} LDA che al richiedente non è concesso ottenere provvedimenti cautelari, i prodotti sono sbloccati immediatamente.²⁵

Art. 20a²⁶ Campioni

¹ Il richiedente può chiedere la consegna o l'invio di campioni a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare la merce ritenuta. Invece dei campioni l'Amministrazione delle dogane può trasmettere al richiedente fotografie della merce ritenuta, se queste ne consentono l'esame.

² La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d'intervento alla Direzione generale delle dogane o, durante la ritenzione della merce, direttamente all'ufficio doganale che trattiene la merce.

Art. 20b²⁷ Tutela dei segreti di fabbricazione e di affari

¹ L'Amministrazione delle dogane informa il depositante, il detentore o il proprietario della merce della possibilità di presentare una richiesta motivata per rifiutare il prelievo di campioni. Per l'inoltro della richiesta essa stabilisce un termine adeguato.

² Qualora l'Amministrazione delle dogane consenta al richiedente di ispezionare la merce ritenuta, per stabilire il momento dell'esame tiene conto in maniera adeguata degli interessi del richiedente e del depositante, del detentore o del proprietario.

Art. 20c²⁸ Conservazione dei mezzi di prova in caso di distruzione della merce

¹ L'Amministrazione delle dogane trattiene i campioni prelevati per un periodo di un anno dalla notifica del depositante, del detentore o del proprietario in virtù dell'articolo 77 capoverso 1 LDA. Allo scadere di tale termine l'Amministrazione delle dogane invita il depositante, il detentore o il proprietario a prendere in custodia i campioni, oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore. Qualora il depo-

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2541).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU **1995** 1778).

²⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2541).

²⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2541).

²⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2541).

sitante, il detentore o il proprietario non sia disposto a prendere in custodia i campioni oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore, o se non si esprime entro 30 giorni, l'Amministrazione delle dogane distrugge i campioni.

² Invece di prelevare campioni essa può fotografare la merce distrutta, a condizione che ciò consenta di garantire la conservazione dei mezzi di prova.

Art. 21²⁹ Emolumenti

Gli emolumenti per l'intervento dell'Amministrazione delle dogane sono retti dall'ordinanza del 4 aprile 2007³⁰ sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane.

Capitolo 4:³¹ ...

Art. 21a a 21f

Capitolo 5:³² **Disposizioni finali**

Art. 22 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati:

- a. il regolamento d'esecuzione del 7 febbraio 1941³³ della legge federale concernente la riscossione dei diritti d'autore;
- b. l'ordinanza del DFGP dell'8 aprile 1982³⁴ concernente la concessione di autorizzazioni per la riscossione di diritti d'autore;
- c. il regolamento del 22 maggio 1958³⁵ concernente la Commissione arbitrale federale per la riscossione di diritti d'autore.

Art. 23 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1993.

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2541).

³⁰ RS **631.035**

³¹ Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5152). Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2427).

³² Originario Cap. 4.

³³ [CS **2** 820; RU **1956** 1813, **1978** 1692, **1982** 523]

³⁴ [RU **1982** 525]

³⁵ [RU **1958** 285]

